



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 1 – Gennaio 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, <i>Intervyuirasht organ na DAB pri MS</i> ...	2
Conclusioni dell’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour, presentate l’11 gennaio 2024, causa C-808/21, <i>Commissione europea c. Repubblica ceca</i> e causa C-814/21, <i>Commissione c. Polonia</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, <i>Ministero dell’Interno</i>	4
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 gennaio 2024, <i>Alkhatib and Others c. Grecia</i> , ric. n. 3566/16.....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 gennaio 2024, <i>O.R. c. Grecia</i> , ric. 24650/19	6
Giurisprudenza nazionale	6
TAR Lombardia, ordinanza del 18 gennaio 2024, n. 45	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, *Intervyuirasht organ na DAB pri MS*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – *Status* di rifugiato e protezione sussidiaria – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Minaccia di “delitto d’onore”

Fatto: WS, una cittadina turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana sunnita e divorziata, presentava domanda di protezione internazionale in ragione di atti di violenza domestica subiti e minacce di morte ricevute da parte del coniuge e dei membri della sua famiglia biologica nel Paese d’origine. Tuttavia, le autorità bulgare – competenti ad esaminare l’istanza – ritenevano che tali elementi non fossero pertinenti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria. Tale decisione veniva riconfermata anche dalla Corte suprema amministrativa bulgara. WS, pertanto, presentava, sulla base di nuovi elementi di prova (una decisione di un tribunale penale turco che condannava il suo *ex* marito a una pena privativa della libertà di cinque mesi per il reato di minacce perpetrate nei suoi confronti nel settembre 2016), un’ulteriore domanda di protezione internazionale. Tale istanza veniva dichiarata irricevibile, ma il Tribunale amministrativo di Sofia, investito del ricorso, sollevava un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di chiarire quale rilevanza attribuire alla violenza contro le donne basata sul genere e alla violenza domestica nell’ottica del riconoscimento della protezione internazionale.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che, ai fini dell’interpretazione dell’art. 10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95/UE, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello *status* di rifugiato, tanto le donne nel loro insieme, quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare. Di conseguenza, le donne possono beneficiare dello *status* di rifugiato quando, nel loro paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. La direttiva qualifica, infatti, deve essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul, la quale vincola gli Stati membri dell’Unione europea e riconosce la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione. In ogni caso, qualora le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato non siano soddisfatte, le donne possono beneficiare della protezione sussidiaria, anche in caso di minaccia effettiva di essere uccise o di subire atti di violenza da parte di un membro della loro famiglia o della loro comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali.

Conclusioni dell’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour, presentate l’11 gennaio 2024, [causa C-808/21, *Commissione europea c. Repubblica ceca*](#) e [causa C-814/21, *Commissione c. Polonia*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Cittadinanza dell’Unione – Articolo 22 TFUE – Elettorato attivo e passivo – Partito politico – Identità nazionale

Fatto: La Commissione proponeva due ricorsi per inadempimento nei confronti di Repubblica ceca e Polonia per violazione dell’art. 22 TFUE, sostenendo che la normativa nazionale di tali Paesi, che riconosce il diritto di aderire a un partito politico soltanto ai cittadini nazionali, violasse il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, che impone di garantire ai cittadini «mobili» dell’Unione il diritto di candidarsi alle elezioni comunali o del Parlamento europeo alle stesse condizioni applicabili ai suoi cittadini.

Esito/punto di diritto: L’Avvocato Generale de la Tour propone alla Corte di dichiarare tali ricorsi fondati. Egli evidenzia che, se è vero che l’organizzazione della vita politica nazionale, cui i partiti politici contribuiscono, fa parte dell’identità nazionale ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE, ciò non esenta gli Stati membri dal rispettare i diritti fondamentali affermati dalla Carta, tra i quali figurano il principio democratico e il

principio di uguaglianza. Quest'ultimo principio, in particolare, trova espressione nell'art. 22 TFUE, che garantisce a ciascun cittadino europeo il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede. Ebbene, come evidenziato dall'Avvocato Generale, il fatto che un cittadino «mobile» dell'Unione non possa presentarsi come membro di un partito politico nello Stato membro di residenza riduce le sue possibilità di essere eletto alle elezioni comunali o europee rispetto ai cittadini nazionali. Una siffatta forma di discriminazione non può trovare giustificazione nel rispetto dell'identità nazionale e, pertanto, si pone in violazione dell'art. 22 del TFUE.

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Nicholas Emiliou, presentate l'11 gennaio 2024, causa C-563/22, Zamestnik-predsdatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) – Esclusione dallo *status* di rifugiato – Cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA – Striscia di Gaza

Fatto: SN e LN, due apolidi di origine palestinese, vivevano nella Striscia di Gaza e sono registrate presso l'UNRWA. Esse presentavano una domanda reiterata di protezione internazionale in Bulgaria, sostenendo che al loro caso doveva essere applicato l'art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2011/95/UE. Ai sensi di questa disposizione, sono esclusi da tale *status* gli apolidi di origine palestinese che sono ricorsi alla protezione o all'assistenza dell'UNRWA. Tuttavia, tale esclusione non è applicabile qualora la protezione o assistenza «cessi». La Corte di giustizia è chiamata a valutare se si può ritenere che la protezione o l'assistenza dell'UNRWA sia «cess[ata]», in considerazione delle condizioni di vita esistenti, in generale, in tale zona, senza che sia necessario che le persone interessate dimostrino di essere specificamente perseguitate o pregiudicate da tali condizioni a motivo di elementi relativi alle loro circostanze personali. In particolare, la questione deve essere esaminata alla luce degli eventi verificatisi nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato Generale, non si può escludere che la zona operativa dell'UNRWA, o una parte di essa, sia caratterizzata da carenze sistemiche di gravità tale da determinare un rischio grave di estrema deprivazione materiale per qualsiasi persona rinviata in detta zona. Non si può escludere, in particolare, che una persona possa trovarsi in condizione da non riuscire a far fronte ai propri bisogni più elementari (quali nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio), con pregiudizio alla sua salute fisica o psichica; situazione che rischierebbe di porla in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana e, quindi, con l'articolo 4 della Carta. In una situazione del genere, al fine di dimostrare la cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA, l'interessato non è tenuto a provare, in modo individualizzato, che le condizioni generali di vita esistenti in tale zona o in una parte di essa siano indegne, poiché le condizioni generali di vita possono essere considerate «indegne» praticamente per chiunque. Tuttavia, il godimento dello *status* di rifugiato non è incondizionato neppure in tale situazione. L'interessato è tenuto a presentare domanda di protezione internazionale. Inoltre, resta necessaria una valutazione individuale al fine di verificare, in particolare, che non trovi applicazione una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e articolo 12, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva. La circostanza che l'interessato possa beneficiare della «protezione sussidiaria» ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva in parola è irrilevante ai fini di detta valutazione.

[Conclusioni dell'Avvocato Generale Laila Medina, presentate il 25 gennaio 2024, causa C-753/22, Bundesrepublik Deutschland](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Protezione internazionale – Nuova domanda – Effetti vincolanti extraterritoriali della decisione di riconoscere lo *status* di rifugiato – Riconoscimento reciproco – Scambio di informazioni

Fatto: QY, una cittadina siriana, otteneva lo *status* di rifugiato in Grecia e, successivamente, presentava domanda di protezione internazionale anche in Germania. Un tribunale amministrativo tedesco stabiliva che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, l'interessata correva un grave rischio di subire trattamenti inumani o degradanti e, pertanto, non poteva essere rinvia in tale Stato. La Germania, tuttavia, respingeva la sua domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e le concedeva la protezione sussidiaria. Avverso tale decisione, QY proponeva ricorso e il giudice competente a decidere la questione sollevava un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato generale Medina, uno Stato membro non è tenuto a riconoscere, senza un esame nel merito, la protezione internazionale che un altro Stato membro ha già concesso al richiedente. L'esistenza di una decisione positiva di riconoscimento dello *status* di rifugiato costituisce uno degli elementi che comprovano i fatti addotti a sostegno della domanda di protezione internazionale presentata dalla persona interessata (e, quindi, un elemento significativo della domanda, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/95), ma non può avere un effetto vincolante nei confronti dell'autorità accertante del secondo Stato membro. Quest'ultima sarà tenuta a stabilire se la persona interessata soddisfi i requisiti sostanziali per beneficiare dello *status* di rifugiato, tenendo conto, innanzitutto, del fatto che la domanda presentata dalla persona interessata è già stata esaminata dalle autorità di un altro Stato membro (e ciò, in ottemperanza al principio di buona amministrazione). Inoltre, dovrà assegnare priorità all'esame della domanda e a valutare l'applicazione dell'articolo 34 del regolamento n. 604/2013, il quale prevede meccanismi per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in base ai quali il primo Stato membro dovrebbe rispondere a tutte le richieste di informazioni rivolte dal secondo Stato membro entro un termine sensibilmente più breve rispetto a quello applicabile in circostanze normali.

[Corte di giustizia, sentenza del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, Ministero dell'Interno](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Artt. da 3 a 5, 17 e 27 – Opuscolo comune – Colloquio personale – Decisione di trasferimento

Fatto: Diversi cittadini originari dell'Afghanistan, dell'Iraq e del Pakistan, presentavano domanda di asilo in Italia, dopo aver avanzato istanze di protezione internazionale in altri Stati membri. L'Italia inoltrava, pertanto, richieste di ripresa in carico a suddetti Stati membri e, a seguito della loro accettazione, adottava decisioni di trasferimento dei soggetti interessati. I richiedenti si opponevano al trasferimento e i giudici italiani, investiti dei ricorsi, sollevavano plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia. In particolare, si domandavano se un richiedente che ha presentato una seconda domanda di asilo debba, come in occasione della sua prima domanda, ricevere l'«opuscolo comune» (ossia uniforme in tutta l'Unione) d'informazione sulla procedura e sui suoi diritti e obblighi (previsto dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013, c.d. «regolamento Dublino»), e beneficiare altresì di un colloquio personale (ai sensi dell'art. 5 del regolamento Dublino).

Esito/punto di diritto: La Corte stabilisce che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 del regolamento Dublino e 29 del regolamento Eurodac, l'obbligo di fornire informazioni al richiedente asilo e, in particolare, di consegnargli l'«opuscolo comune» d'informazione sulla procedura di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la sua domanda, nonché sui diritti e obblighi collegati ad essa, si impone tanto nell'ambito delle procedure relative alla presentazione di una prima domanda di protezione internazionale, quanto nell'ambito della procedura di ripresa in carico. Lo stesso vale per l'obbligo di svolgere il colloquio personale previsto dall'art. 5 del regolamento Dublino, che dovrà essere adempiuto tanto nell'ambito dell'esame di una prima domanda di protezione internazionale, quanto in occasione della proposizione di una domanda di protezione internazionale successiva (e di una eventuale procedura di ripresa in carico). Pertanto, secondo la Corte, nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, il soggetto interessato può contestare con ricorso *ex art.* 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 il mancato espletamento del colloquio personale e,

conseguentemente, ottenere l'annullamento della decisione di trasferimento. Qualora però la normativa nazionale consenta all'interessato, nell'ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un'audizione, e qualora tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione, l'annullamento della decisione di trasferimento dovrà essere escluso. Inoltre, l'annullamento della decisione di rimpatrio può essere ottenuto facendo valere, pur a fronte dello svolgimento del colloquio personale di cui all'art. 5, la mancata consegna dell'opuscolo informativo di cui all'art. 4 del citato regolamento. In tal caso, il giudice nazionale dovrà valutare se, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, pur a fronte dello svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia effettivamente privato la persona interessata della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Da ultimo, la Corte evidenzia che, nell'ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, fondato sull'art. 3, par. 2, del regolamento Dublino, il giudice nazionale non è legittimato ad affermare l'esistenza di un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di *non-refoulement*, quando non constati l'esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di quello Stato membro. Divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall'altro, in relazione all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale non dimostrano l'esistenza di carenze sistemiche. Peraltro, il giudice dello Stato membro richiedente non ha l'obbligo di applicare la clausola di cui all'art. 17 del regolamento Dublino (e, quindi, di dichiarare la competenza del proprio Stato membro) qualora non condivida la valutazione dello Stato membro richiesto quanto al rischio di *refoulement* dell'interessato. Ogni Stato membro deve ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettano il diritto dell'Unione.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 16 gennaio 2024, *Alkhatib and Others c. Grecia*, ric. n. 3566/16](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Guardia Costiera Greca – Spari su imbarcazione – Morte di un migrante – Uso eccessivo della forza

Fatto: I ricorrenti sono cittadini siriani, familiari (moglie e figli) di un cittadino siriano che ha perso la vita nel contesto di un'operazione di intercettazione marittima in cui la guardia costiera greca ha aperto il fuoco su un'imbarcazione che trasportava migranti. I fatti risalgono a settembre 2014, quando la guardia costiera intercettava un'imbarcazione, condotta da due cittadini turchi, nell'atto di trasportare irregolarmente cittadini siriani verso la Grecia. Poiché l'imbarcazione non rispettava gli ordini di fermarsi e identificarsi, la guardia costiera greca apriva il fuoco: 7 spari di avvertimento e 13 spari mirati al motore della barca, al fine di immobilizzarla. Il familiare dei ricorrenti veniva raggiunto da un proiettile alla testa, entrando in coma. Veniva trasportato d'urgenza in un ospedale greco e, successivamente, in Svezia, dove i ricorrenti avevano nel frattempo ottenuto lo *status* di rifugiato. Il familiare dei ricorrenti moriva a Stoccolma nell'estate 2015. Davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti sostengono che l'uso della forza da parte della guardia costiera e l'indagine condotta dalle autorità nazionali sulle gravi lesioni subite non soddisfacevano gli aspetti procedurali e sostanziali di cui all'articolo 2 della Convenzione.

Esito/punto di diritto: Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, la Corte ribadisce che l'art. 2 CEDU impone agli Stati di condurre un'indagine effettiva, che deve mirare a stabilire i fatti, determinare se l'uso della forza nel caso di specie fosse giustificato e in tal caso, identificare e sanzionare il responsabile. I risultati dell'indagine devono basarsi su un'analisi meticolosa, obiettiva e imparziale di tutti i fattori rilevanti e devono essere soggetti a un esame particolarmente rigoroso qualora sia stata persa una vita per mano di un pubblico ufficiale. Su queste premesse, la Corte rileva numerose carenze nella conduzione delle indagini e nell'accertamento dei fatti (mancata perizia balistica per ricostruire le dinamiche dell'uso delle armi da fuoco;

mancata perizia sulle imbarcazioni coinvolte; testimoni chiave non ascoltati; ecc.), che la portano a concludere per una violazione dell'art. 2 CEDU dal lato procedurale. Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale della norma, la Corte reitera che l'uso della forza deve essere proporzionato e assolutamente necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. Nel caso di specie, la Grecia non disponeva di un quadro legislativo adeguato che disciplinasse l'uso della forza potenzialmente letale nelle operazioni di sorveglianza marittima. Nell'esecuzione materiale del suo intervento, inoltre, la guardia costiera avrebbe dovuto presumere che la nave trasportasse migranti (visto il periodo di forti flussi migratori tra Turchia e Grecia), esercitando la vigilanza necessaria per garantire che qualsiasi rischio per la vita umana fosse ridotto al minimo. La guardia costiera ha quindi utilizzato una forza eccessiva e in modo non "assolutamente necessario", in un contesto di regolamentazione incerta dell'uso delle armi da fuoco. L'art. 2 CEDU risulta violato, dunque, anche dal punto di vista sostanziale.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 gennaio 2024, O.R. c. Grecia, ric. 24650/19](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Minore non accompagnato – Grecia – Accoglienza – Condizioni materiali estreme

Fatto: Il ricorrente è un minore non accompagnato afgano, giunto in Grecia nel 2018, dove presentava domanda d'asilo. Rappresentava di non voler tornare nel proprio paese d'origine dove il padre lo picchiava costringendolo a lavori forzati, anziché mandarlo a scuola. Indicava, inoltre, di voler raggiungere la madre, che si trovava in Germania. Sebbene le autorità greche avessero aperto un dossier per la gestione della situazione del ricorrente (esame della domanda d'asilo, nomina di un tutore legale, assegnazione di un alloggio, verifica della possibilità di raggruppamento familiare), egli veniva costretto a vivere in condizioni inadeguate, stante in particolare la mancanza di alloggi stabili e di beni materiali di prima necessità, nonché la mancanza di un controllo attento e continuativo da parte delle autorità domestiche. Davanti alla Corte di Strasburgo lamentava, su queste basi, una violazione dell'art. 3 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte ribadisce che nell'accoglienza di minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, le autorità nazionali devono tenere presente che la situazione di estrema vulnerabilità del minore è determinante e prevale sulla qualità di straniero soggiornante irregolarmente. Si dice consapevole della situazione di difficoltà cui era sottoposta la Grecia all'epoca dei fatti, specie nella delicata gestione di numerosi migranti non accompagnati. Nondimeno, il carattere assoluto dell'art. 3 CEDU non consente di esonerare lo Stato greco dalle sue responsabilità. La Corte rileva che il ricorrente ha vissuto per quasi sei mesi senza poter soddisfare nessuno dei suoi bisogni più elementari: non potendo nutrirsi, lavarsi o beneficiare di un alloggio stabile, nonostante l'obbligo di garantire condizioni materiali dignitose incombente sulle autorità greche in base alla pertinente normativa nazionale di recepimento del diritto dell'UE (segnatamente: la direttiva accoglienza). Conclude, pertanto, per una violazione dell'art. 3 CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[TAR Lombardia, ordinanza del 18 gennaio 2024, n. 45](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: D.L. n. 20/2023 – Articolo 7 – Protezione speciale – Conversione – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro

Fatto: Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi del previgente D.L. n. 130/2020, presentava domanda di conversione del suddetto titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Tuttavia, la Questura competente dichiarava inammissibile la richiesta e l'interessato si vedeva costretto a promuovere ricorso cautelare al fine di ottenere la sospensione di detto provvedimento.

Esito/punto di diritto: Il TAR accoglie il ricorso cautelare. I giudici evidenziano come, nel caso di specie, il provvedimento che aveva disposto l'archiviazione dell'istanza del ricorrente, era motivato con riferimento all'impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2023. Tuttavia, rilevano come, in base alla speciale disposizione transitoria di cui all'art. 7 del D.L. n. 20/2023, i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina, purché ancora in corso di validità, possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge. Pertanto, ritenendo sussistente il *fumus boni iuris*, dispongono la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell'amministrazione.